
Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris

(Institut historique allemand)

Band 26/1 (1999)

DOI: 10.11588/fr.1999.1.47315

Rechtshinweis

Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden.

weniger. Der Autor geht vielfach vom Buchstaben statt vom Laut aus (p. 117–142) und läßt manchmal den kritischen Abstand zu den Graphien vermissen.

Es ist symptomatisch, daß er mit einem Kapitel zu den Schreibungen beginnt und erst dann zur Phonetik übergeht. Man sollte auch den Gegensatz zwischen schriftlichen, mehr oder weniger französischen Katasterformen und der gesprochenen Mundart herausstellen². Überhaupt kann man sich fragen, warum eine Unmenge Details mitgeteilt werden, wenn das Material ja doch nicht vollständig ist, ja gar nicht sein kann³.

Im Kanton Neuenburg etwa gibt es außer den vier aufgeführten rezenten Flurnamen (p. 254) noch elf andere, meist vom Typ *Comblémine*. Dieser Name wurde volksetymologisch umgestaltet aber nicht nach dem Adjektiv *comble* »voll, vom Maß« (p. 126), sondern nach dem Verb *combler*, also »füll das Maß!« Natürlich würde die historische Prospektion noch weitere Belege zu Tage fördern⁴.

Diejenigen Örtlichkeitsnamen, welche mündlich und schriftlich ohne Artikel gebraucht werden, gehen mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Frühmittelalter zurück, als im Französischen der Artikel eben noch nicht obligatorisch war. Indem er diese wichtige Unterscheidung zu machen unterließ (cf. p. 138), hat sich Billy eines bedeutenden chronologischen Kriteriums beraubt.

Für einen Teil der wortgeographischen Fakten werden die germanischen Stämme der Völkerwanderungszeit verantwortlich gemacht, so die Burgunder für die große Belegdichte im Rhône-Saône-Bereich (p. 169) und die Sueben für das Verbreitungsgebiet in Galizien (p. 170–171). Solche blauäugigen Gleichsetzungen erinnern fatal an deutsche Positionen der 30er Jahre (p. 169–176). Das Werk von Billy hat die *condamine*-Diskussion geklärt und auf eine neue Basis gestellt. Man wird das Werk mit Gewinn zu Rate ziehen. Im dialektologischen Teil hätte man sich allerdings mehr Klarheit gewünscht.

Wulf MÜLLER, Neuchâtel

Hermann LANGE, Römisches Recht im Mittelalter. Bd. I: Die Glossatoren, München (Beck) 1997, XXXI–485p.

Nell'introdurre il volume, Hermann Lange avverte che esso costituisce la prima parte di un'opera sul diritto romano nel Medioevo, che mancava da molto tempo. In effetti il tempo è molto: circa centocinquant'anni. Un'esposizione ispirata ai criteri storiografici seguiti da Lange non era più apparsa nel panorama della storiografia giuridica dopo la seconda edizione della *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter* di Friedrich Carl von Savigny (Heidelberg, 1834–1851). Non che in Europa non si sia fatta la storia del diritto romano nel Medioevo per un secolo e mezzo: oltre ai numerosissimi lavori manualistici – talvolta poderosi quanto la *Geschichte* di Savigny – pubblicati secondo le esigenze didattiche dei diversi Paesi, basta ricordare le due grandi imprese collettive promosse da Erich Genzmer (*Ius Romanum Medii Aevii*) e da Helmut Coing (*Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Rechtsgeschichte*). Tuttavia nessuno si era più sentito in grado di confrontarsi con il grande fondatore della scuola storica, riproponendo la stessa struttura che egli aveva adottato per la sua *Geschichte*: le visuali storiografiche sono mutate,

2 So vergleicht Billy Unvergleichbares, wenn er sagt: »La graphie c ... employé pour noter ... l'aspiration [h ...]: *Condémines* [h]« (p. 117).

3 Für die Suisse romande fehlen z. B. die Urkundensammlungen für die Kantone Genf, Freiburg, Neuenburg und Bern sowie die meisten neueren Editionen (p. 21–22).

4 Ein Zufallsfund aus dem Neuenburger Urkundenbuch von Matile (p. 177): 1280 *en Condemine*.

e il mondo stesso è tanto cambiato, che le trattazioni complessive sulla storia della scienza giuridica nel Medioevo sono state impostate su schemi diversi da quello prescelto da Savigny e divenuto classico.

Ora però il Lange presenta un lavoro che fin dal titolo si propone come un vero e proprio aggiornamento dell'opera di Savigny e ne ricalca in gran parte anche la struttura interna e la posizione di problemi storici.

Inevitabilmente, si rilanciano perciò anche strutture interpretative che apparivano superate: così la scelta di porre al centro della trattazione soltanto il diritto romano colto, considerando il contributo dei canonisti e quello dei feudisti come un contorno di secondo piano (§§9 e 10). Così la riproposizione della vecchia distinzione fra glossatori e commentatori, che risponde però forse più alla necessità di arrestare il primo volume ad Accursio che a una scelta interpretativa cosciente. Così, infine, l'insistenza sulla posizione assolutamente centrale di Bologna nel panorama delle scuole giuridiche medievali, che invece da una ventina d'anni a questa parte è sembrato assai più variegato e composito di quanto apparisse al Savigny.

Se dunque il pregio indiscutibile del libro è quello di riprendere un intramontabile classico e di aggiornarlo con richiami alla letteratura più recente, non si può dire che questo aggiornamento abbia influito sulle linee generali dell'esposizione, che sono inevitabilmente anche quelle della comprensione storica del fenomeno del diritto colto nel basso Medioevo.

Ora, le caratteristiche di fondo della grande *Geschichte* di Savigny rispondevano alle esigenze di »politica storiografica« che erano tipiche del suo tempo e del suo programma: nella storia del diritto medievale il grande professore tedesco cercava le radici di quel *Professorenrecht* che egli andava imponendo nella sua scuola storica e nel suo paese. Se dunque era accademica e romanistica la scuola giuridica dell'Ottocento tedesco, così della scuola medievale si misero in evidenza più gli aspetti puramente teorici che i numerosi legami con la pratica, riservando un posto di primissimo piano al problema della continuità-discontinuità della scienza giuridica fra mondo antico e Medioevo e alle biografie dei singoli giuristi.

Non tanto il Savigny stesso, quanto piuttosto la straordinaria scuola dei pandettisti romanisti fu poi indotta ad attribuire ai glossatori intenti sistematici che essi non potevano avere, ma che invece erano in primo piano fra i compiti che si proponeva il giurista romanista dell'Ottocento tedesco. L'opera dei glossatori, che era impostata su un impianto dialettico e sulla contrapposizione di *argumenta* appoggiati sull'*auctoritas* dei testi giustinianeî, venne talvolta forzata al punto di farla diventare un inverosimile grande lavoro di gruppo consacrato a fare della compilazione giustiniana un »system« dogmatico alla maniera dei pandettisti. Se però la forzatura storica si può perdonare al Savigny e ai suoi seguaci ottocenteschi, meno si comprende la conclusione con la quale il Lange apre la sua *Zusammenfassung* (p. 441): »Die Arbeiten der Glossatoren dienten ganz überwiegend dem Ziel, das Corpus iuris aufzuschließen, das Verständnis der Texte zu erleichtern und aus ihm ein vollständiges, widerspruchsfreies Rechtssystem zu entwickeln«. Affermazione che è per la verità subito ridimensionata dall'osservazione che nessuno dei tentativi di allontanarsi dalla sistematica giustiniana ha raggiunto il risultato di prospettare »ein sinnvolles eigenes System«. Di quei tentativi si avrebbero, secondo Lange, poche testimonianze: solamente il *Libellus disputatorius* di Pillio, il *Liber pauperum* di Vacario e il trattato di Roffredo *De libellis et de ordine iudiciorum* possono considerarsi come proposte di un sistema alternativo a quello giustiniano. E si potrebbe aggiungere che si tratta di tre opere non bolognesi, che mostrano piena coscienza della propria originalità rispetto alla tradizione scolastica, giacché i tre autori sentirono il bisogno di farle precedere da proemi nei quali giustificavano le loro scelte originali. D'altra parte Pillio e Roffredo (e in parte anche Vacario) impostano le proprie opere seguendo una struttura dichiaratamente dialettica, che nulla ha a che fare con l'idea del sistema, che era del resto di là da venire.

Vacario, e soprattutto Pillio e Roffredo sono considerati personaggi che cercarono di colmare il vuoto che separava la scienza astratta dei glossatori dalla pratica: Lange si pone a

più riprese il problema di questo distacco che, come si è visto, risulta più profondo se lo si osserva restando aderenti alla prospettiva proposta da Savigny. Come mai, si chiede l'Autore, quei giuristi – che oltre a essere professori erano impegnati nelle professioni di avvocato, di giudice, di consigliere – si rivolgevano allo studio di un diritto vecchio di secoli come se esso fosse ancora vigente in tutte le sue parti? perché non si dedicarono piuttosto a compilare un »corpus iuris reformatum« da applicare nella pratica? (p. 454).

La risposta all'antica e ricorrente questione può cominciare a trovarsi se si abbandona l'idea che l'applicazione della norma debba sempre prevedere un »System« astratto costruito a priori, e la conseguente convinzione che i giuristi fossero impegnati a delineare un diritto sostanziale vigente e a tracciare le linee di un sistema procedurale astratto, alla maniera dei pandettisti dell'Ottocento. Nell'età del pensiero pre-sistematico, l'età dei glossatori, la scienza e la pratica avevano in comune il procedimento dialettico, che costituiva la base di entrambe: l'esegesi scolastica si preoccupava di definire gli *argumenta* che si potevano trarre dall'autorità di Giustiniano, l'esercitazione delle *quaestiones* e la pratica professionale facevano uso di tali *argumenta*. Non v'era, dunque, la definizione di una disciplina sostanziale da parte dei giuristi di scuola e l'applicazione di tale disciplina da parte dei pratici: gli *argumenta* esprimevano principi, *rationes*, che potevano essere applicati liberamente a fattispecie anche assai lontane da quelle per le quali quei ragionamenti erano stati formulati. In questo senso l'esegesi pura operata con le glosse, l'esercitazione dialettica delle *quaestiones* e la pratica vera celebrata di fronte ai tribunali non erano che momenti del medesimo *continuum*.

Avendo scelto di ricalcare lo schema savigniano, il Lange è indotto, come si è detto, a riconsiderare quegli stessi problemi, che in certi casi conservano un sapore alquanto vecchio, ma in altri sono effettivamente aggiornati. Così, ad esempio, un rapido cenno al problema del diritto volgare in Occidente (*Weströmisches Vulgarrecht*, p. 106–110), considerato, sulla scia di Ernst Levy, come una fonte di quelle costruzioni dogmatiche medievali (dominio diviso, oneri reali, disciplina dei beni dotali) che, allontanandosi dai principi del diritto romano classico, erano state viste come espressioni della penetrazione degli istituti tipici del diritto germanico all'interno del diritto colto. Lange prende le distanze, così, da quella concezione etnico-nazionalista della storia giuridica che, affermatasi per comprensibili motivi tra il secolo scorso e la prima metà del Novecento, continua ad avere un certo seguito specialmente in Germania.

Nonostante questo, però, l'accoglimento della struttura savigniana induce in certi casi a riproporre la vecchia problematica della recezione del diritto romano in Germania come chiave di lettura generale: così, ad esempio, la svalutazione di alcune fonti che non sono state accolte dalla glossa di Accursio, e non sono perciò passate a stampa (le autentiche alle Istituzioni: p. 79–80), si giustifica perché »sind sie für die Rezeptionsgeschichte belanglos«; oppure la diffusione dei *Libri feudorum* insieme al *Corpus iuris civilis* che avrebbe avuto l'effetto di far prevalere la prospettiva italiana del dominio diviso su quella germanica della *Gesamthand* (p. 90).

Come nella *Geschichte* di Savigny, la parte più consistente del volume è dedicata alle trattazioni bio-bibliografiche di singoli glossatori (cap. 5, p. 151–334; cap. 6, dedicato ad Accursio, p. 335–385), cui si aggiunge un capitolo a parte nel quale sono trattate le opere di autore ignoto (cap. 7, p. 386–440). Nelle prime 150 pagine l'Autore introduce il suo tema affrontando cinque problemi di carattere generale: il problema della continuità della scienza giuridica fra mondo antico e rinascimento basso medievale; la riscoperta dei libri giustinianei; la nascita dell'università e la sua organizzazione; gli elementi non romanistici che costituiscono la cultura dei glossatori (diritto canonico, statuti cittadini, diritto volgare, cultura delle arti liberali); la tipologia dei generi letterari usati dai glossatori. Ma il lungo capitolo biografico sarà probabilmente, come già per Savigny, quello più utile per gli studiosi: vi si trovano le biografie dei glossatori civilisti più noti, corredate di indicazioni

bibliografiche aggiornate e di rinvii alle fonti. Qualche svista¹ e qualche indecisione² non impediranno a questa rassegna di diventare un punto di riferimento utile per le ricerche sui glossatori civilisti.

C'è semmai da rilevare che mentre dalle pagine del Savigny traspariva con evidenza l'immenso lavoro che egli e i suoi assistenti avevano compiuto sui manoscritti, e la consapevolezza che ai manoscritti sarebbe stato necessario rivolgersi ancora per valutare pienamente la rilevanza scientifica dell'opera dei glossatori, nei profili tracciati dal Lange, invece, i manoscritti sembrano sottovalutati. E poiché le glosse preaccursiane sono conservate soltanto nei manoscritti, ne scaturisce la contraddizione della ridottissima presenza delle glosse nell'opera dei glossatori. Ad esempio: tra le opere di Piacentino (211–214) non sono elencate le numerosissime glosse che sono conservate come veri e propri apparati in alcuni manoscritti recentemente segnalati³; tra le opere di Alberico e Rogerio si trascura completamente la redazione di un importante strato di glosse al Codice, che Dolezalek valuta e identifica in diversi manoscritti⁴. Anche il meccanismo di formazione delle masse di glosse e la riproduzione dei *Libri magistrorum*⁵ è trascurato.

Sicché, insomma, proprio per quanto riguarda le glosse e il patrimonio di testi che sono giunti fino a noi ancora in forma manoscritta la distanza di Lange dal suo illustre modello ottocentesco si fa apprezzabile: e il risultato paradossale è che nell'opera di alcuni grandi glossatori risultano mancare proprio le glosse. La rinuncia ad avvalersi della letteratura ancora manoscritta induce dunque a ritornare a quella altissima valutazione dell'apparato di Accursio, che per il Savigny rappresentava una tappa importante di un'evoluzione lunga e continua, ma dopo di lui è apparso alla storiografia come l'altissima sintesi della tradizione della glossa, che in esso si troverebbe tutta distillata. Era una prospettiva che ebbe successo anche per ragioni di comodo, giacché esentava molti storici dalla fatica di identificare, analizzare e studiare la letteratura manoscritta, come se la scelta di Accursio avesse filtrato tutto il buono che era stato prodotto in oltre un secolo di scuola, condannando all'oblio solo quello che non valeva la pena di ricordare.

Ecco dunque un intero capitolo dedicato ad Accursio e alla glossa ordinaria (335–385), alle integrazioni che gli apparati ricevettero per raggiungere l'aspetto definitivo testimoniato dalle edizioni dell'età moderna; infine all'influsso esercitato dalla glossa accursiana nei diversi paesi europei e in America latina. Qui si direbbe che il punto di riferimento del Lange non sia tanto il Savigny, quanto Francesco Calasso, che alla glossa di Accursio attri-

1 Ad esempio p. 139: l'attribuzione al canonista Uguccio del *Liber derivationum*, che la critica più recente assegna a un grammatico omonimo ma non identico al grande giurista: cfr. W. P. MÜLLER, Huguccio of Pisa, Bishop and Grammarian?, in: *Viator* 22 (1991) p. 121–151, e ID., Huguccio. The Life, works, and Thought of a Twelfth-Century Jurist, Washington D. C. 1994 (Studies in Medieval and Early Modern Canon Law, 3), p. 48–60.

2 Ad esempio: a p. 121 si attribuisce a Pillio la continuazione della *Summa Trium Librorum* di Piacentino fino a C. 11.62, ma a p. 223 fino a C. 11.40. In realtà il maestro modenese portò avanti l'opera fino a C. 11.40, ma nella maggior parte delle edizioni a stampa l'ultimo titolo di Pillio è C. 11.39, mentre i titoli C. 11.40–62 sono presi dalla *summa* di Rolando da Lucca. Né Rolando né la sua opera, che costituisce l'unica trattazione completa sui *Tres Libri* prodotta nel XII secolo, sono menzionati dal Lange, nonostante le menzioni dalla letteratura corrente, fra cui ad es. l'*Handbuch* a cura di H. COING, cit., I, p. 204–205 e il manuale di E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, Roma 1995, II, p. 145.

3 Per il *Codex* da DOLEZAK, *Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Justiniani*, Frankfurt a. M. 1985 (*Ius Commune Sonderhefte*, 23), p. 494; per i *Tres Libri* da E. CONTE, *Tres Libri Codicis*. La ricomparsa del testo e l'esegesi scolastica prima di Accursio, Frankfurt a. M. 1990 (*Ius Commune Sonderhefte*, 46), p. 71–91.

4 *Repertorium*, cit. p. 489–491.

5 DOLEZALEK, *Repertorium*, cit. p. 42–53.

buiva un simile ampio significato, e che nell'Accursio stampato tra XV e XVI secolo vedeva la principale fonte per la conoscenza delle glosse di autori precedenti, tanto da proporre un tentativo di »palingenesi« che alla prova delle più recenti e documentate ricerche si è rivelata tutt'altro che affidabile. Le citazioni di glossatori precedenti che Calasso fece contare su un'edizione del *Corpus iuris civilis* del 1556-1558 (il risultato della »palingenesi« di Calasso è riferito da Lange: 360-361) non rispecchiano affatto lo stato delle fonti con cui Accursio aveva a che fare: la Glossa ordinaria non è un'antologia (»abschließendes Sammelwerk« la chiama Lange, 362), ma un'opera del suo tempo, animata da visioni unilaterali del suo autore, come del resto è confermato da diverse opere che, dalle *lecturae* di Orléans alle *glossae contrariae* di Cino, rilevarono puntigliosamente contraddizioni, incompletezze, errori.

L'apparato di Accursio, insomma, non può essere considerato come la sintesi della produzione di glosse del XII e della prima metà del XIII secolo, né è più possibile seguire la comoda soluzione di Calasso, che confidava nella scelta compiuta dal glossatore ordinario per distinguere ciò che era degno di esser tramandato e dunque studiato dallo storico del diritto: quel che si sa oggi degli apparati di Piacentino e Pillio, di quelli di Ugolino, della produzione di glosse di Roffredo e Iacopo Balduino (per fare soltanto qualche esempio) impone di dar conto di queste opere, e di studiarle nei manoscritti, per ricostruire la cultura giuridica negli anni eccezionalmente fecondi che vanno dal 1150 al 1250. Né vale la giustificazione che di fatto l'apparato accursiano era destinato a trionfare nei secoli seguenti: le glosse e gli apparati che furono messi da parte in séguito al successo di Accursio restarono tuttavia testi di riferimento che fornirono la base di tradizioni rilevanti e destinate a influenzare profondamente la storia del diritto: basti pensare alla scuola di Orléans e ai suoi noti rapporti con la tradizione di Jacopo Balduino, Odofredo, Ugolino.

Emanuele CONTE, Rom

Johann Konrad EBERLEIN, *Miniatur und Arbeit, das Medium Buchmalerei*, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1995, 501 p.

Les éditions Suhrkamp, à Francfort-sur-le-Main ont publié une étude de Johann Konrad Eberlein sur l'illustration des livres au moyen-âge: un travail de synthèse sur un sujet relativement peu étudié dans son ensemble. L'ouvrage se divise en dix chapitres, eux-mêmes subdivisés en plusieurs paragraphes.

Une miniature est prise comme exemple de base: l'épisode où le pape Grégoire inspiré par la colombe du Saint-Esprit, est épié par son notaire écrivant sous la dictée; cet épisode servant de réflexion historique sur l'activité de peinture des livres: scribes et peintres au travail, comme moyen de connaissance historique sur la compréhension, la réception, le rôle de l'illustration des livres au moyen-âge, ses qualités artistiques et son évolution au cours des siècles, avec une franche rupture au tournant des XII^e et XIII^e siècles. Les raisons de cette rupture sont dues à des facteurs très complexes à la fois sociaux, avec l'émergence de la ville et son cortège de bouleversements (expansion du monde laïc, des artisans et des marchands), culturels, avec l'émergence des écoles urbaines puis des universités, et le facteur religieux, corrélatif aux précédents, avec la perte progressive d'influence des monastères.

Dans quelle mesure l'idée jusqu'ici reçue de la miniature médiévale déterminée par la piété est-elle valide, de même que sa réception, interprétée à travers la »chape« de l'idéologie chrétienne? L'étude repose sur le rôle donné par le pape Grégoire le Grand à l'image comme ersatz de la lecture pour les laïcs non lettrés, et les controverses auxquelles cette idée a donné lieu jusqu'à notre temps. Le thème de Grégoire est analysé dans son contexte historique de la place de l'illustration dans la basse Antiquité, aussi bien occidentale que byzantine, la situation des exécutants comme celle des destinataires. La légende de Grégoire, née dans la